

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 6 novembre 2025, n. 1006

Approvazione dello schema di Accordo di collaborazione tra la Regione Lazio e l'Azienda Servizi alla Persona, Istituto Romano di San Michele ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90 per la realizzazione del Centro antiviolenza regionale e casa rifugio, all'interno del comprensorio di piazzale Tosti, sede dell'A.S.P.

OGGETTO: Approvazione dello schema di Accordo di collaborazione tra la Regione Lazio e l'Azienda Servizi alla Persona, Istituto Romano di San Michele ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90 per la realizzazione del Centro antiviolenza regionale e casa rifugio, all'interno del comprensorio di piazzale Tosti, sede dell'A.S.P.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla "Cultura, Pari Opportunità, Politiche Giovanili e della Famiglia, Servizio Civile di concerto con l'Assessore ai "Servizi sociali, Disabilità, Terzo settore, Servizi alla persona":

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6, recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1, recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale "e successive modifiche;

VISTO il regolamento regionale 4 aprile 2012, n. 5 che detta norme sui criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale, e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: "Legge di contabilità regionale";

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante "Regolamento regionale di contabilità" che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della Legge regionale n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del Regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata L.R. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima L.R. n. 11/2020;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, recante "Legge di stabilità regionale 2025";

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 23, recante "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1172, concernente "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese».";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024 n. 1173, concernente "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa";

VISTA la deliberazione 23 gennaio 2025, n. 28 "Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2025- 2027 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 2 ottobre 2025, n. 881 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Aggiornamento del bilancio finanziario gestionale in relazione all’assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa, di cui alla D.G.R. n. 1173/2024, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2020, n.11”.

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 11 gennaio 2024, n. 13 con cui è stato conferito al dott. Luca Fegatelli l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Cultura, politiche giovanili e della famiglia, pari opportunità, servizio civile”;

PREMESSO che

- per effetto della disciplina di riordino delle funzioni assegnate alle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, con successive deliberazioni, n. 877 del 12 dicembre 2014, n. 56 del 23 febbraio 2016 e n. 393 del 12 luglio 2016, la Giunta regionale ha stabilito i criteri per il trasferimento dei beni immobili strumentali all’esercizio delle funzioni provenienti dalle Province stesse;
- a seguito della ricognizione dei beni appartenenti o in uso alla Città Metropolitana di Roma Capitale, il Consiglio metropolitano, con propria deliberazione 28 giugno 2021, n. 26, e la Giunta regionale, con propria deliberazione 5 agosto 2021, n. 561, hanno convenuto di trasferire in proprietà alla Regione Lazio alcuni immobili strumentali all’esercizio delle funzioni in materia di servizi sociali;
- nel contempo, la Regione Lazio si è impegnata a riconsegnare alla Città Metropolitana di Roma Capitale la porzione di immobile sito in Roma, viale di Villa Pamphili n. 71, dove sono presenti un Centro antiviolenza e una Casa rifugio per donne vittime di violenza;
- stante la difficoltà di reperire soluzioni alloggiative idonee allo spostamento del centro antiviolenza, con nota prot. n. 0779752 del 13 luglio 2023, la Direzione regionale “Cultura, Pari opportunità, Politiche giovanili e della famiglia, Servizio civile”, ha chiesto alla Città Metropolitana di Roma Capitale una proroga per la riconsegna dell’immobile;
- la Città Metropolitana, con nota acquisita al protocollo regionale n. 1484840 del 21 dicembre 2023, ha accordato la proroga all’utilizzo dell’immobile di Viale di Villa Pamphili n. 71, sino alla data del 30 aprile 2024;
- a causa del protrarsi della difficoltà di individuare un immobile che avesse le caratteristiche adatte ad ospitare il centro antiviolenza di viale di Villa Pamphili, l’Amministrazione regionale, in esito ai sopralluoghi ed alle verifiche preliminari da parte delle competenti Direzioni regionali in materia di demanio e patrimonio e di pari opportunità, politiche giovanili e della famiglia, ha ipotizzato la possibilità di trasferire il suddetto Centro antiviolenza al secondo piano dell’immobile sito in Roma, piazzale Tosti n. 4, sede dell’Azienda Servizi alla Persona regionale “Istituto romano S. Michele” (di seguito ASP), che ivi dispone di locali inutilizzati che, previa realizzazione degli interventi di adeguamento funzionale, consentirebbero la ricollocazione del Centro antiviolenza di viale di Villa Pamphili nonché di rispondere agli emergenti fabbisogni di protezione e alloggio delle donne vittime di violenza;

VISTA la decisione della Giunta regionale del 7 marzo 2025, n. 8, recante *Atto d’indirizzo per la realizzazione del “Centro antiviolenza e Casa rifugio per donne vittime di violenza” della Regione Lazio presso la sede dell’Asp “Istituto Romano di S. Michele” in p. le Tosti 4 – Roma*, con la quale la Giunta regionale:

- ha preso atto della disponibilità dell’A.S.P. Istituto Romano di S. Michele a concedere alla Regione Lazio i locali posti al secondo piano della Palazzina Giuliani all’interno del comprensorio di Piazzale Tosti 4;
- ha dato indirizzo alle Direzioni regionali competenti di valutare i fabbisogni funzionali e la conformità dell’immobile alle normative di settore e di elaborare, con l’intervento dell’A.S.P., un preliminare studio di fattibilità recante le opere necessarie per adeguare funzionalmente l’immobile, i costi e i tempi previsti per l’operazione nonché le forme di utilizzo da parte della Regione;

CONSIDERATO che

- la Direzione regionale “Cultura, Politiche Giovanili e della Famiglia, Pari Opportunità, Servizio Civile”, in attuazione alla richiamata decisione 8/2025, con nota n. 344159 del 19 marzo 2025:
 - ha trasmesso all’A.S.P. “Istituto romano S. Michele” una relazione sui fabbisogni funzionali del “Centro antiviolenza e Casa rifugio per donne vittime di violenza”;
 - ha chiesto all’Azienda di predisporre uno studio di fattibilità circa i lavori e gli allestimenti necessari per rendere i locali di sua proprietà, conformi alla normativa di settore e immediatamente utilizzabili dalla Regione Lazio per allocarvi, in via prioritaria, il Centro antiviolenza regionale attualmente ubicato all’interno dell’immobile di Viale di Villa Pamphili n. 71, di cui è prevista la riconsegna a Città Metropolitana;
- con nota n. 0511042 del 12 maggio 2025 la A.S.P. “Istituto romano S. Michele” ha inviato uno Studio di Fattibilità Tecnico economica, che la Direzione Cultura, politiche giovanili e della famiglia, pari opportunità, servizio civile, ha giudicato idoneo a soddisfare i fabbisogni del Centro di accoglienza e casa rifugio, di cui si prevede il rilascio e, in generale, in grado di rispondere anche agli eventuali ed emergenti fabbisogni di protezione e alloggio per donne vittime di violenza;

VISTE

- la deliberazione della Giunta regionale 11 settembre 2025, n. 757, concernente la programmazione delle risorse regionali per gli interventi in materia di contrasto alla violenza di genere e promozione delle pari opportunità relative all’esercizio finanziario 2025, con la quale sono state programmate risorse per euro 950.000,00 sul capitolo U0000H42533, p.c.f 2.02.01.09, per la realizzazione del “Centro antiviolenza e Casa rifugio per donne vittime di violenza” della Regione Lazio presso la sede dell’Asp “Istituto Romano di S. Michele in Roma, di cui alla Decisione della Giunta regionale 7 marzo 2025, n. 8 (pren. n. 56359/2025);
- la deliberazione di Giunta regionale 9 ottobre 2025, n. 890 concernente Programmazione delle risorse assegnate alla Regione Lazio con Decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità del 28 novembre 2024 relativo alla ripartizione delle risorse del “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 - Annualità 2024, con la quale tra l’altro, sono state programmate per la realizzazione del “Centro antiviolenza e casa rifugio per donne vittime di violenza” della regione Lazio presso la sede dell’ASP “Istituto Romano di san Michele”, in Roma di cui alla decisione

della Giunta regionale 7 marzo 2025 n. 8, ulteriori risorse pari ad euro 1.050.000,00 sul capitolo U0000H42110 p.c.f. 2.03.01.02 (pren. n. 57762/2025);

VISTI

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 secondo cui le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- l'art. 7 comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" che sancisce il principio che la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del Codice medesimo quando, prima di tutto, garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e di convergenza sinergica;
- lo schema di Accordo di collaborazione fra la Regione Lazio e la A.S.P "Istituto romano S. Michele", per la realizzazione ed esercizio di un Centro antiviolenza della Regione Lazio e casa rifugio all'interno del complesso immobiliare di proprietà dell'Azienda di Servizi alla Persona, Istituto Romano San Michele, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO che l'anzidetto accordo persegue l'interesse di entrambi gli Enti sottoscrittori e risponde ai criteri di efficacia ed efficienza dell'Azione amministrativa, tradotti nei principi di risultato, e autonomia contrattuale sanciti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 7 del d.lgs. 36/2023 in materia dei contratti pubblici;

RITENUTO pertanto di approvare lo schema di Accordo di collaborazione fra la Regione Lazio e la A.S.P "Istituto romano S. Michele", per la realizzazione ed esercizio di un Centro antiviolenza della Regione Lazio e casa rifugio all'interno del complesso immobiliare di proprietà dell'Azienda Servizi alla Persona, Istituto Romano San Michele, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che gli oneri derivanti dall'accordo trovano copertura nelle prenotazioni di impegno già assunte con le deliberazioni della Giunta regionale n. 757/2025 e n. 890/2025, rispettivamente identificati con il n. 56359/2025 e con il n. 57762/2025;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che si richiamano integralmente:

1. di approvare lo schema di Accordo di collaborazione fra la Regione Lazio e la A.S.P "Istituto romano San Michele", per la realizzazione ed esercizio di un Centro antiviolenza della Regione Lazio e casa rifugio

all'interno del complesso immobiliare di proprietà dell'Azienda Servizi alla Persona, Istituto Romano San Michele, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Il Direttore della Direzione regionale Cultura, Politiche Giovani e della Famiglia, Pari Opportunità, Servizio Civile, competente per materia, provvederà agli atti amministrativi conseguenti alla presente deliberazione, ivi compresa la sottoscrizione dell'Accordo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Realizzazione ed esercizio di un Centro antiviolenza della Regione Lazio e casa rifugio all'interno del complesso immobiliare di proprietà dell'Azienda Servizi alla Persona, Istituto Romano San Michele TRA

L'Azienda Servizi alla Persona, Istituto Romano San Michele con sede legale in Piazzale Antonio Tosti n. 4 – 00147 Roma, CF/P.IVA 06510971002/80112430584 rappresentata dal Sig. Giovanni Libanori il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente, munito dei poteri conferitigli con Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 17 del 5 dicembre 2023, domiciliato per la carica presso la suddetta sede legale, (d'ora in poi denominata anche "A.S.P.")

E

la REGIONE LAZIO con sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, C.F. 80143490581, rappresentata dal dott. LUCA FEGATELLI, il quale interviene al presente atto in qualità di Direttore della Direzione regionale Cultura, Politiche Giovanili e della Famiglia, Pari Opportunità, Servizio Civile munito dei poteri conferitigli con Deliberazione di Giunta regionale n. 13 dell'11 gennaio 2024, domiciliato per gli effetti dell'accordo presso la sede della Regione Lazio (d'ora in poi denominata anche "Regione");

di seguito congiuntamente definite le "Parti",

PREMESSO CHE

- l'A.S.P. è un Ente pubblico non economico che la legge regionale 22 febbraio 2019 n.2 qualifica come persona giuridica di diritto pubblico senza scopo di lucro, svolgente attività di prevalente interesse pubblico, dotata di autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, finanziaria, contabile, gestionale, tecnica, il cui Statuto è approvato dalla Regione Lazio;
- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- l'art. 7 D.lgs. n. 36 del 2023, "Codice dei contratti" ha sancito il principio secondo cui la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del Codice medesimo quando, prima di tutto, garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e di convergenza sinergica.
- le parti intendono quindi concludere un Accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, avente la finalità di realizzare e mettere in esercizio un Centro antiviolenza regionale e casa rifugio, all'interno di uno degli immobili che costituiscono il comprensorio di piazzale Tosti, sede

dell'A.S.P., tra l'altro già oggetto di importati interventi di riqualificazione e rinnovo da parte della medesima ASP;

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate

CONVENGONO E STIPULANO IL SEGUENTE

Art. 1

Definizioni

1. Per le finalità di cui al presente accordo sono definiti:

Centri antiviolenza: strutture in cui sono accolte – a titolo gratuito – le donne di tutte le età ed i/le loro figli/figlie minorenni, che hanno subito violenza o che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza, indipendentemente dal luogo di residenza.

Case rifugio: strutture di comunità autogestite dalle donne, raccordate ai centri antiviolenza, e gli altri servizi presenti sul territorio al fine di garantire supporto psicologico, legale e sociale per le donne che hanno subito violenza e per i/le loro figli/figlie.

Case di semi-autonomia: strutture di comunità che accolgono donne che hanno subito violenza e i loro figli/figlie, trasferite dalle Case rifugio che necessitano di servizi di supporto e accompagnamento nel graduale reinserimento nel tessuto sociale e lavorativo, tramite singoli progetti personalizzati.

Art. 2

Oggetto dell'Accordo

1. Oggetto del presente Accordo è la disciplina della collaborazione fra le Parti finalizzata alla ricollocazione, all'interno dei locali individuati al secondo piano della Palazzina Giuliani del comprensorio della A.S.P. di Piazzale Tosti 4, previa esecuzione dei necessari interventi di adeguamento funzionale, del Centro antiviolenza Regionale di viale di Villa Pamphili n. 71, (d'ora in poi denominata anche "Centro").
2. Il Centro, avente una superficie utile netta pari a 715 mq e lorda di 826 mq, sarà gestito dalla Regione tramite le Associazioni operanti nel settore. Negli spazi non utilizzati dal Centro, previa esecuzione di concordati interventi di adeguamento funzionale, potranno allocarsi ulteriori strutture di accoglienza, quali una Casa rifugio e una Casa di semi-autonomia.
3. Le strutture di accoglienza di cui ai precedenti commi dovranno risultare conformi alle "linee guida" di cui alla Deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2016, n. 614, recante il recepimento dell'Intesa tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dal D.P.C.M. 24 luglio 2014, sancita in sede di Conferenza unificata il 27 novembre 2014 (Rep. Atti 146/CU).

Art. 3

Impegni delle Parti

1. La Regione Lazio, si impegna a finanziare i lavori di adeguamento funzionale dei locali di proprietà della ASP individuati all'art. 1, ivi compresi gli allestimenti e gli arredi per l'importo massimo di euro 2.000.000,00.
2. L'A.S.P., una volta condiviso il progetto con la Regione, si impegna a realizzare i lavori, i servizi e le forniture necessarie per rendere i locali di sua proprietà immediatamente utilizzabili per allocarvi, in via prioritaria, il Centro di Viale di Villa Pamphili n. 71, e ulteriori attività a favore delle donne vittime di violenze.
3. L'A.S.P. nei limiti delle sue competenze, si farà carico delle risorse tecniche e logistiche necessarie per la realizzazione dell'iniziativa, nessuna esclusa.

Art. 4

Contributi e oneri finanziari

1. Il contributo economico massimo a carico della Regione per le attività sopra indicate è determinato in euro 2.000.000,00 da erogarsi in un'unica soluzione alla firma del presente Accordo.
2. L'importo di cui sopra è espressamente riconosciuto solo a titolo di rimborso spese come meglio specificato nel presente articolo senza che lo stesso costituisca alcuna forma di corrispettivo, restando in ogni caso escluso qualsiasi margine di ricarico o di utile.
3. Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l'onere finanziario derivante dal presente Accordo ha quindi esclusivo valore di partecipazione della Regione alle spese che l'A.S.P. andrà effettivamente a sostenere per le attività di interesse comune disciplinate nell'Accordo.

Art. 5

Durata dell'Accordo

1. L'Accordo decorre dalla sottoscrizione e ha la durata corrispondente fino a quando i canoni di locazione annuali, determinati con riferimento ai valori OMI attualizzati applicando il vigente tasso d'interesse legale, risultino pari al consuntivo delle spese di ristrutturazione dei locali, sostenute dalla A.S.P. a valere sulla contribuzione di cui all'art. 4.
2. L'uso dei locali di proprietà della A.S.P. per le funzioni del Centro e delle altre strutture di accoglienza che vi si stabiliranno, dovrà essere garantito dalla A.S.P. per un periodo non inferiore a venti anni a far data dall'ultimazione del lotto funzionale corrispondente agli spazi da mettere a disposizione del Centro di Viale di Villa Pamphili n. 71.
3. Le parti stimano in 6 mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo, il periodo necessario alla A.S.P. per ultimare i lavori del lotto funzionale corrispondente agli spazi da mettere a disposizione del Centro di Viale di Villa Pamphili n. 71.

4. In vigenza del presente Accordo, l'uso dei locali di proprietà della A.S.P. sarà a titolo gratuito, restando a carico della Regione le sole spese per il funzionamento del Centro ivi comprese le utenze e le spese per le ordinarie manutenzioni del Centro.
5. Resteranno invece a carico della ASP le spese per le manutenzioni straordinarie e per l'esercizio e la gestione delle aree comuni con le relative infrastrutture. Le parti concordano di non porre a carico della Regione le spese condominiali o aventi la medesima natura.
6. Eventuali proroghe dovranno essere concordate tra le parti e formalizzate entro 2 mesi dalla scadenza attraverso apposita comunicazione scritta.
7. Ogni eventuale modifica dovrà essere preventivamente concordata tra le Parti, mediante atto aggiuntivo, da definirsi per iscritto, ed entrerà in vigore solo dopo la sottoscrizione di entrambe le Parti del suddetto atto aggiuntivo.

Art. 6

Monitoraggio e valutazione

1. Le Parti si impegnano a monitorare con ogni dovuto impegno l'andamento dell'iniziativa, il rispetto dei tempi e il raggiungimento degli obiettivi, favorendo ogni scambio di informazioni che risulti necessario od utile a riguardo.
2. In particolare, la ASP si obbliga a tenere distinti, verificabili da parte della Regione e consuntivabili a richiesta nelle forme più opportune, tutte le spese sostenute a valere sui contributi all'art. 4 che dovranno essere utilizzati in via esclusiva per le finalità dell'Accordo.
3. Le parti, nel corso delle attività di valutazione e monitoraggio, potranno concordare e condividere l'utilizzazione delle risorse finanziarie, nel rispetto dei principi di economicità efficacia ed efficienza delle rispettive azioni amministrative.
4. Ciascuna parte assume in proprio ogni onere e responsabilità, anche nei confronti di terzi, per lo svolgimento delle attività tecniche ed amministrative ad essa demandate e per gli impegni assunti nei confronti dell'altra parte in base al presente Accordo di collaborazione

Art. 7

Proprietà dei dati e riservatezza

1. Le Parti si impegnano a far sì che, nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell'altra Parte, di cui vengano eventualmente in possesso nello svolgimento del presente Accordo, siano adottate tutte le necessarie e idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.
2. Le Parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e categorie particolari di dati personali conformemente alla normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali (per

tale intendendosi il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), il decreto legislativo n. 196/2003 – come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018 entrato in vigore il 19 settembre 2018 – nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante). Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.

Art. 8

Recesso e risoluzione

1. Le Parti, per gravi e comprovati motivi, potranno recedere dal presente Accordo con un preavviso scritto di almeno 30 giorni.
2. In ogni momento, comunque, qualora sopravvengano mutamenti normativi che, incidendo sull'oggetto del presente Accordo, rendano non più di interesse, a giudizio di entrambe le Parti, la prosecuzione del rapporto in essere, lo stesso Accordo potrà essere risolto anticipatamente.
3. In caso di risoluzione anticipata le parti si impegnano a regolare ogni ed eventuale pendenza finanziaria corrispondente alle spese e agli oneri sostenuti in vigenza dell'Accordo.

Art. 9

Controversie e contenziosi

1. Per eventuali controversie in merito all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia del presente Accordo le Parti concordano di pervenire ad una risoluzione amichevole e a tal fine si impegnano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. Qualora tale tentativo non sortisca esito positivo, unico foro competente sarà quello di Roma.

Art. 10

Norme applicabili

1. Il presente Accordo è regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni e di contabilità pubblica, nonché, dai principi generali del Codice civile.
2. Il presente Accordo viene sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241 del 1990.

Per la Regione Lazio

Per la Istituto Romano San Michele